



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Strada del Megiaro, 261
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 70 2020

Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.

Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.

Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori "fragili"

In sintesi:

Dal 1° luglio 2020 è disponibile nel portale dell'INAIL il nuovo servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale" che consente ai **datori di lavoro pubblici e privati di richiedere all'INAIL le visite mediche per i lavoratori "fragili"** (soggetti che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità).

La richiesta costa euro 50,85 a visita.

Il Decreto Rilancio stabilisce che per quei **datori di lavoro per i quali non è previsto**, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 81/2008, **l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria**, la **sorveglianza sanitaria eccezionale** legata all'emergenza COVID-19 **possa essere richiesta, dal datore stesso, ai servizi territoriali dell'INAIL** che vi provvedono con propri medici del lavoro.

In altre parole, quindi, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene garantita dal medico competente aziendale per i datori di lavoro

- obbligati a nominare tale professionista ai sensi dell'articolo 18 del TU sulla sicurezza sul lavoro oppure
- che lo abbiano appositamente nominato per la durata del periodo di emergenza sanitaria.

Diversamente, la sorveglianza sanitaria eccezionale deve essere richiesta all'INAIL.

Tale attività si sostanzia in una visita medica che può essere svolta dai medici INAIL in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, compresi i medici a rapporto libero professionale.

Preme evidenziare, a riguardo, che ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del DL n. 34/2020, **l'eventuale inidoneità al lavoro non può mai giustificare il licenziamento del lavoratore.**

14 luglio 2020

I migliori saluti.
Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

**Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche le informazioni contenute nel presente messaggio e in qualsiasi allegato sono di carattere confidenziali ed esclusivamente per l'uso dei destinatari previsti. Se aveste ricevuto questo messaggio per errore, la informiamo che in base al regolamento di cui sopra e all'art. 616 c.p., qualsiasi uso, divulgazione, distribuzione o riproduzione dei contenuti è severamente proibito. Si prega di inviare una notifica al mittente e quindi eliminare il messaggio (inclusi gli allegati) dal proprio sistema senza leggere alcun contenuto. Pursuant to EU Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data, the information contained in this message and in any attachment is confidential and exclusively for the use of the intended recipients. If you have received this message by mistake, we inform you that according to the aforementioned regulation and to art. 616 c.p., any use, disclosure, distribution or reproduction of the contents is strictly prohibited. Please give notification to the sender and then delete the message (including the enclosures) from your system without reading any of the contents.